

Circ. 10 novembre 1971, n. 28387/4155/1

Oggetto: D.P.R. 22 dicembre 1970 n. 1391, regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966 n. 615 recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici (1)

stato: norma vigente

Lettera circolare emanata dal Ministero dell'interno.

Come è noto il D.P.R. 24 ottobre 1967, n. 1288, regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici è stato sostituito dal D.P.R. 22 dicembre 1970 n. 1391, pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 1971. Tale sostituzione permette di superare alcune difficoltà sorte in sede di pratica applicazione del regolamento in parola, specie in alcuni centri storici e nel contempo provvede ad alcune modifiche rese necessarie dal progresso della tecnica ed alla correzione di alcuni errori di trascrizione. Si ritiene opportuno segnalare alle SS.LL. le principali variazioni apportate dal nuovo regolamento rispetto al D.P.R. n. 1288.

1. Al comma 1.2., lettera f), si è specificato che nel campo di applicazione del regolamento sono compresi i forni da pane e "i forni di" altre imprese artigiane.

3. Sono state apportate modifiche, al fine di precisare meglio le definizioni di "combustibili", "fumi" "inquinamento atmosferico" "mitria o comignolo", "tiraggio" e "tiraggio forzato". Si sottolinea l'importanza, al fine di una corretta interpretazione della normativa in parola, dell'inclusione, tra le definizioni, di quella relativa alla "trasformazione di un impianto termico" che codifica il concetto già espresso nella circolare n. 234 del 10 dicembre 1968.

4. Per quanto riguarda i requisiti dei locali degli impianti termici, l'art. 4 è stato modificato per renderlo aderente alle norme di sicurezza antincendi e nello stesso tempo per superare difficoltà sorte nella pratica applicazione dell'articolo stesso.

6. Il comma 6.6., relativo all'incremento da dare alla sezione dei camini calcolata secondo quanto indicato al comma 6.5., stabilisce che detto incremento deve essere del 50% anche nel caso di impiego di torba. Inoltre la modifica apportata al comma 6.16. chiarisce che non è obbligatoria l'installazione di mitrie e comignoli. Il comma 6.17., è stato soppresso, pertanto i commi da 6.18., a 6.26., del D.P.R. n. 1288 hanno assunto nel nuovo regolamento la numerazione da 6.17. a 6.25. Di tali commi, il 6.20., relativo alla intercapedine dei camini, stabilisce che detta intercapedine deve risultare aperta all'estremità superiore; si è infatti ritenuto che tale apertura, che garantisce maggiormente contro eventuali infiltrazioni di fumi, non riduce sensibilmente la coibentazione termica del camino stesso. Inoltre con il comma 6.22., relativo ai camini di tiraggio naturale che si sviluppa all'interno di fabbricati, si è ribadita l'obbligatorietà dell'intercapedine anche in presenza di eventuale rivestimento coibente. Infine il comma 6.25. prevede la possibilità di praticare alla sommità del camino i fori destinati a prelevamenti e rilevamenti, quando non sia possibile praticare tali fori alla base del camino stesso.

9. Al comma 9.2. si è precisato che detto comma si riferisce agli impianti a tiraggio naturale.

10. Nei commi 10.19. e 10.20. è stata soppressa la parola "manuale" per rendere chiaro il concetto che il prelavaggio dei focolari deve essere effettuato in ogni caso di accensione. Nel comma 10.22. la parola, "eliminazione", dovuta ad un errore di trascrizione, è stata sostituita dalla parola "alimentazione".

11. Il comma 11.1. è stato modificato in modo da rendere chiara la non obbligatorietà, per i focolari di potenzialità inferiore a 1.000.000 di kCal/h, di ambedue gli apparecchi misuratori di cui alla lettera c) del comma stesso.

12. In tale articolo sono state apportate correzioni ad errori di trascrizione e precisamente nei commi 12.1. e 12.2., relativi ai progetti degli impianti termici, le parole "piante a sezioni" sono state corrette in "piante e sezioni". Analogamente nel comma 12.4. la parola, "tecnici" è stata sostituita con la parola "termici".

13. Con il comma 13.10. è stata prevista la possibilità di collaborazione tra Comando provinciale dei Vigili del fuoco ed Uffici tecnici comunali. Nei commi 13.12. e 13.13. le concentrazioni di anidride carbonica nei fumi sono state riportate solo come indici di buona combustione.

15. I commi 15.2., 15.10. e 15.17. sono stati modificati analogamente al comma 13.10.

16. Nel comma 16.2. sono state meglio precisate le modalità di prelevamento dei combustibili per le analisi.

17. Con il nuovo comma 17.1. vengono confermate le norme transitorie di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 1288, per gli impianti esistenti alla data dell'8 luglio 1968, salvo la deroga, sull'importanza della quale si richiama l'attenzione delle SS.LL., prevista dal nuovo comma 17.2., relativo all'altezza di sbocco dei camini degli impianti esistenti alla data suddetta, e salvo quanto previsto dal nuovo comma 17.3. per i serbatoi esistenti alla medesima data.

18. Tale nuovo articolo precisa l'obbligatorietà dell'uso dei combustibili previsti dalla legge per gli impianti termici nella zona B di potenzialità fino a 500.000 kCal/h, indipendentemente dalle operazioni di censimento previste dalla legge stessa.

19. Tale nuovo articolo detta infine le disposizioni finali, concernenti l'entrata in vigore del regolamento in esame, che sostituisce, salvo quanto disposto dal comma 17.1., il D.P.R. n. 1288.

APPENDICE 4

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulle numerose correzioni e modifiche apportate a tale appendice (anche all'annessa figura n. 3).

omissis

APPENDICE 7

Anche a tale appendice sono state apportate numerose correzioni e modifiche. Si fa presente inoltre che nel nuovo testo dell'appendice n. 7, al sottotitolo "Procedimento- Preparazione della soluzione" deve essere eliminato alla fine del nono capoverso il richiamo alla nota n. 6 di detta appendice. Successivamente il richiamo alla nota n. 7 deve essere sostituito con il richiamo alla nota n. 6.

APPENDICE 8

L'appendice n. 8, I e II parte, del D.P.R. n. 1288, concernente la determinazione dello zolfo nei combustibili liquidi, è stata interamente sostituita dalla nuova appendice n. 8. Per maggiore praticità si è ritenuto infatti opportuno adottare, per la determinazione di cui sopra, il metodo della bomba di Mahler.

APPENDICE 9

Risulta corretta la nota n. 1 della tabella annessa a detta appendice. Con dette modifiche si ritiene di aver superato le maggiori difficoltà che si opponevano all'applicazione delle norme contro l'inquinamento atmosferico, specie per gli impianti termici esistenti nelle città classificate in zona B. La sempre crescente importanza dei fenomeni dell'inquinamento atmosferico deve spingere tutti i responsabili al raggiungimento degli obiettivi che la legge e il Regolamento si sono proposti. Si ritiene pertanto opportuno che le SS.LL. attraverso la stampa locale ed ogni altro mezzo ritenuto utile invitino i cittadini ad adeguare i propri impianti termici alle norme vigenti. Tale azione viene praticamente a coincidere con la pubblicazione delle norme contro l'inquinamento atmosferico di origine industriale e da autoveicoli con motore Diesel, e anche con la pubblicazione della legge che recepisce la normativa europea per gli altri autoveicoli. Si prega poi di voler promuovere intese tra il Comando provinciale dei Vigili del fuoco, l'ufficiale sanitario e il Servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico, perché, specie nei Comuni classificati in zona B, sia predisposto per la prossima stagione invernale un piano di controllo degli impianti termici in applicazione al Regolamento n. 1391.

(1) Vedi anche Circ.19 aprile 1972, n.28 emanata dal Ministero dell'interno.